SENATO DELLA REPUBBLICA

—— XIII LEGISLATURA ——

Nn. 4047, 4110-A

RELAZIONE DELLA 7° COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE BISCARDI)

Comunicata alla Presidenza il 23 novembre 2000

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Istituzione della cattedra di docente di repertorio vocale nei conservatori musicali (n. 4047)

d'iniziativa dei senatori BRUNO GANERI, PAGANO, MELE, BISCARDI, LOMBARDI SATRIANI, MANIERI, MONTICONE, BERGONZI, RESCAGLIO, NAVA, MURINEDDU, DONISE, TONIOLLI e VALLETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1999

Istituzione della cattedra di maestro collaboratore al pianoforte per le classi di strumento nei corsi superiori dei conservatori (n. 4110)

d'iniziativa della senatrice BRUNO GANERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 1999

INDICE

Relazione	Pag.	4
Pareri:		
– della 1ª Commissione permanente	»	6
– della 5ª Commissione permanente	»	7
Testo unificato proposto dalla Commissione	»	8
Disegno di legge n. 4047, d'iniziativa dei senatori Bruno Ganeri ed altri	»	10
Disegno di legge n. 4110, d'iniziativa della senatrice Bruno		11

Onorevoli Senatori. – Il testo che la Commissione istruzione sottopone all'esame dell'Assemblea intende risolvere l'ibrida condizione in cui si trovano gli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori, anomala sia sotto il profilo dell'inquadramento giuridico che sotto quello della loro utilizzazione didattica.

Quanto al primo aspetto, va infatti sottolineato che nei Conservatori il loro titolo di studio (diploma di pianoforte) viene valutato al sesto livello e pertanto equiparato al diploma, mentre è valutato al settimo livello (equiparato alla laurea) per l'insegnamento di educazione musicale nelle scuole secondarie.

Per quanto riguarda l'attività didattica, va ricordato che una sua parte è senz'altro di «codocenza» con altri insegnanti; un'altra parte, certamente non irrilevante, attiene invece esclusivamente alla loro specifica professionalità, riferendosi in particolare al repertorio vocale.

Si rende pertanto indispensabile un intervento che, nell'ambito del nuovo quadro normativo delineato dalla recente legge di riforma delle Accademie e dei Conservatori (legge n. 508 del 1999), corregga questa stortura. Né può al riguardo essere invocato un atto di normazione secondaria, atteso che l'articolo 7 della suddetta legge n. 508 ha rinviato ad un regolamento la definizione delle procedure di reclutamento del personale, ma non l'indicazione delle rispettive classi di concorso.

A tal fine, sono stati presentati in Senato due disegni di legge (Atti Senato nn. 4047 e 4110), che la Commissione ha esaminato congiuntamente. Successivamente, è peraltro intervenuta l'approvazione della legge n. 124 del 1999, recante misure urgenti per

il personale della scuola, che ha stabilito, in via generale, che il reclutamento del personale scolastico abbia luogo attingendo, per il 50 per cento dei posti da coprire, alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, alle graduatorie nazionali permanenti del personale precario. La stessa legge n. 508 del 1999 che ha trasferito le Accademie e i Conservatori nel comparto universitario - per quanto riguarda l'assunzione del personale, ha fatto esplicito rinvio al meccanismo del «doppio canale» previsto dalla legge n. 124 (confermato anche da un altro provvedimento in itinere al Senato: atto Senato n. 4429-A); essa ha tuttavia posto entrambe le graduatorie ad esaurimento, stabilendo che, al loro termine, il conferimento degli incarichi di insegnamento avvenga attraverso la stipula di contratti quinquennali, rinnovabili.

In qualità di relatore, ho quindi presentato un testo unificato delle due proposte di legge, che tenesse conto delle diverse esigenze in campo. Su tale testo, e sugli emendamenti ad esso presentati, la Commissione bilancio ha chiesto che il Governo predisponesse la relazione tecnica, al fine di una più puntuale quantificazione degli oneri. L'iter del provvedimento è pertanto rimasto fermo a lungo, in attesa dei necessari adempimenti da parte del Governo. Una volta pervenuta la relazione tecnica, da essa è emerso un incremento degli oneri da coprire, rispetto a quanto ipotizzato nella prima stesura del testo, per i quali non vi era capienza nelle disponibilità di bilancio 2000. Pertanto, ho predisposto alcuni emendamenti che, da un lato, prendevano atto della maggiore copertura ritenuta necessaria dal Governo e, dall'altro, la ponevano a carico del prossimo triennio finanziario (2001-2003).

Con qualche ulteriore aggiustamento di carattere prevalentemente formale, il testo è stato così accolto dalla Commissione e trasmesso all'Assemblea, nell'auspicio di un

celere *iter*, che renda giustizia ad una categoria di insegnanti non adeguatamente riconosciuta.

BISCARDI, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Pastore)

sul testo unificato predisposto dal relatore e sui relativi emendamenti

24 ottobre 2000

La Commissione, esaminato il testo unificato predisposto dal relatore per i disegni di legge nn. 4047 e 4110 e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo osservando che l'intervento legislativo in esame si dovrebbe limitare ad istituire semplicemente la figura professionale del maestro accompagnatore al pianoforte e docente di repertorio vocale rinviando, per quanto riguarda la relativa disciplina, a quanto previsto dalla legge n. 508 del 1999.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

sul testo unificato predisposto dal relatore e sui relativi emendamenti

17 novembre 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo unificato predisposto dal relatore a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano approvati gli emendamenti 1.20 (nuovissimo testo) e 2.2. Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.9, 1.11 e 1.12, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e del secondo periodo dell'emendamento 1.20 (nuovissimo testo), per il quale il parere è contrario. Il parere di nulla osta sull'emendamento 2.2 è a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia riformulato al fine di indicare un onere pari a 3,976 miliardi annui.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Istituzione della cattedra di maestro accompagnatore al pianoforte e docente di repertorio vocale nei Conservatori

Art. 1.

(Maestro accompagnatore al pianoforte e docente di repertorio vocale)

- 1. Nei Conservatori di musica i posti di accompagnatore al pianoforte sono soppressi ed è istituita la cattedra di «maestro accompagnatore al pianoforte e docente di repertorio vocale».
- 2. Con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono definiti i criteri generali per l'insegnamento attinenti alla cattedra di cui al comma 1. L'orario di insegnamento e le modalità di organizzazione della medesima sono rimessi alla contrattazione collettiva.
- 3. Le cattedre di cui al comma 1 sono istituite in numero pari a quello degli accompagnatori al pianoforte, inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, i quali ne assumono la titolarità. Resta fermo quanto previsto dal predetto articolo 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.976 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 4047

D'iniziativa dei senatori Bruno Ganeri ed altri

Art. 1.

(Repertorio vocale)

- 1. Nei conservatori di musica è istituito l'insegnamento di repertorio vocale ed è contestualmente soppressa la cattedra di accompagnatore di pianoforte.
- 2. L'insegnamento di repertorio vocale si svolge in parte come collaborazione al pianoforte in codocenza con il docente di canto, in parte come attività didattica autonoma destinata agli allievi e tirocinanti cantanti per l'approfondimento e l'ampliamento della parte musicale del repertorio lirico, cameristico, liederistico e sacro. Tale insegnamento comprende anche lo studio integrale di almeno un'opera relativa alla vocalità di ogni singolo allievo, la lettura a prima vista e la concertazione degli assiemi.
- 3. L'organico della cattedra di repertorio vocale comprende inizialmente un numero di posti pari a quello della soppressa cattedra di accompagnatore di pianoforte. Nei posti in organico sono immessi gli accompagnatori al pianoforte in servizio a tempo indeterminato che assumeranno il titolo di docente di repertorio vocale.
- 4. Ai docenti di repertorio vocale compete l'inserimento nell'area docente con conseguente inquadramento all'ottavo livello stipendiale.
- 5. Con regolamento emanato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti il programma, l'orario

di insegnamento e le modalità di organizzazione della nuova cattedra.

6. In sede di prima applicazione della presente legge i posti vacanti, in quanto non assegnati agli accompagnatori al pianoforte in servizio a tempo indeterminato, sono assegnati per il 100 per cento, sulla base dell'apposita graduatoria nazionale, ai docenti accompagnatori al pianoforte in servizio a tempo determinato che risultino aver superato le prove del concorso, per titoli ed esami, indetto con decreto ministeriale 18 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^a serie speciale – n. 90 del 15 novembre 1991. Nella medesima graduatoria sono immessi, secondo le disposizioni vigenti, quei docenti che abbiano superato il concorso abilitante riservato agli accompagnatori al pianoforte con i previsti requisiti di servizio.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.700 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» delle stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
- 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 4110

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE BRUNO GANERI

Art. 1.

- 1. È istituita, nei corsi superiori dei conservatori, la cattedra di «Maestro collaboratore al pianoforte per le classi di strumento».
- 2. Il Maestro collaboratore svolge una funzione docente ed espleta il suo orario di cattedra per metà in forma autonoma ed indipendente e per metà in rapporto di codocenza con i docenti di altri strumenti.

Art. 2.

1. Possono accedere all'insegnamento di cui all'articolo 1, mediante concorso ordinario per titoli ed esami, coloro i quali siano in possesso del diploma di pianoforte.